COMMISSIONE VII

DIFESA

XVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 MAGGIO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate (1023) 192

PRESIDENTE . 192, 193, 195, 199, 204, 205, 207, 208
MESSE 192, 194, 197, 204, 206
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 205, 207
NICOLETTO 193, 206
BUFFONE, *Relatore* . 193, 194, 195, 203, 207
ALESI 194
ABATE 207

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

FORNALE ed altri: Modifiche alla legge 6 febbraio 1962, n. 96, sul reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri (872) 208

PRESIDENTE 208
DE MEO, *Relatore* 208
MESSE 208
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 208

PAG.

TANTALO ed altri: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla città di Matera (652) 208

PRESIDENTE 208, 209, 210
FORNALE, *Relatore* 208
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 209, 210
BOLDRINI 209
TANTALO 209
DE MEO 209
CATALDO 210

Votazione segreta:

PRESIDENTE 211

La seduta comincia alle 9,30.

DI BENEDETTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Alesi sostituisce il collega Durand de la Penne nella discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate (1023).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate ».

Riprendiamo oggi la discussione degli articoli del disegno di legge suddetto, precisamente dell'articolo 7, del seguente tenore:

« Nei concorsi banditi dal Ministero della difesa per la nomina ad operaio di prima e seconda categoria la metà dei posti è riservata ai sottufficiali volontari che alla data del bando siano stati congedati da non oltre due anni dopo aver prestato almeno nove anni di servizio dall'arruolamento volontario.

La riserva dei posti non opera nei riguardi dei sottufficiali cessati dal servizio prima dello scadere della ferma o rafferma per le cause di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *h*) e *i*) dell'articolo 40 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica ».

A questo articolo l'onorevole D'Ippolito aveva presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

« Nei concorsi banditi dall'amministrazione dello Stato il 5 per cento dei posti è riservato ai sottufficiali volontari che alla data del bando di concorso siano stati congedati da non oltre due anni dopo aver prestato almeno nove anni di servizio dall'arruolamento volontario ».

L'onorevole Relatore, infine, aveva presentato un suo emendamento tendente alla riduzione della riserva dei posti dalla « metà » ad « un terzo ».

MESSE. Vorrei avere un chiarimento dall'onorevole Sottosegretario, cioè nel caso che l'emendamento D'Ippolito venisse accolto ciò comporterebbe la necessità di chiedere nuovamente un parere alle altre Commissioni?

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Confermo quanto ha già detto il Presidente, e cioè che ove l'emendamento D'Ippolito fosse accolto, ciò comporterebbe la necessità di richiedere un nuovo parere della Commissione Affari costituzionali.

Il Governo è, pertanto, contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento D'Ippolito testé letto.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Relatore al primo comma dell'articolo 7, tendente a sostituire le parole: « la metà », con le parole: « il 30 per cento ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7, così modificato:

« Nei concorsi banditi dal Ministero della difesa per la nomina ad operaio di prima e seconda categoria il 30 per cento dei posti è riservato ai sottufficiali volontari che alla data del bando siano stati congedati da non oltre due anni dopo aver prestato almeno nove anni di servizio dall'arruolamento volontario.

La riserva dei posti non opera nei riguardi dei sottufficiali cessati dal servizio prima dello scadere della ferma o rafferma per le cause di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *h*) e *i*) dell'articolo 40 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

Alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sono apportate le seguenti modificazioni:

I. — Il primo comma dell'articolo 24 è così sostituito:

« Il sottufficiale che nei gradi di aiutante di battaglia, di maresciallo e di capo di 1ª, 2ª e 3ª classe raggiunge l'età indicata nella tabella *A* annessa alla presente legge è trasferito, ove ne faccia domanda e ne sia riconosciuto meritevole, in un ruolo speciale continuando a rimanere in servizio permanente nella stesso grado rivestito alla data del trasferimento ».

II. — Nel primo comma dell'articolo 27 sono soppresse le parole « rivestendo il grado massimo ».

L'onorevole Villa propone il seguente emendamento aggiuntivo, dopo il secondo comma:

« III. — Il primo ed il secondo comma dell'articolo 32 sono sostituiti dai seguenti:

« Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella *A* annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento

di quiescenza fino al compimento degli anni 65, la seguente indennità speciale annua lorda, non riversibile:

aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti, lire 180.000;

marescialli capi e gradi corrispondenti, lire 160.000;

marescialli ordinari e gradi corrispondenti, lire 145.000;

sergenti maggiori e gradi corrispondenti, lire 120.000.

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio per età e compete altresì, fino al compimento degli anni 65, al sottufficiale del ruolo speciale per mansioni di ufficio che cessa dal servizio permanente ».

L'onorevole Villa è assente.

NICOLETTO. In assenza dell'onorevole Villa, faccio mio l'emendamento. Esso ha lo scopo di modificare l'indennità speciale concessa ai sottufficiali che cessano dal servizio permanente effettivo per avere raggiunto il limite di età. Questa indennità era stata concessa nel 1954 nella misura di lire 60.000 per i sergenti maggiori, 85.000 per i marescialli ordinari, 100.000 per i marescialli capi e 120.000 per gli aiutanti di battaglia. Se si tiene conto dell'aumento del costo della vita in questi dieci anni, dal 1954 ad oggi, risulta evidente la necessità di adeguare l'indennità in questione.

L'emendamento si propone anche di diminuire in percentuale il divario esistente tra l'indennità spettante ai sergenti maggiori e quella spettante all'aiutante di battaglia. Nella legge 31 luglio 1954, n. 599, all'aiutante di battaglia spettava una indennità doppia di quella percepita dal sergente maggiore; nell'emendamento in questione essa ammonterebbe a 120.000 lire per il sergente maggiore e a 180.000 lire per l'aiutante di battaglia.

Sono queste le considerazioni che ci hanno indotto a fare nostro l'emendamento ed a chiedere su di esso il voto favorevole degli onorevoli colleghi.

BUFFONE, *Relatore*. Sono del parere che il problema sollevato dall'onorevole Nicoletto debba essere affrontato e risolto in sede separata. Infatti, poiché l'emendamento prevede un onere finanziario, esso dovrebbe essere sottoposto al parere della Commissione bilancio, e ciò significherebbe evidentemente un ritardo notevole nell'approvazione del disegno di legge. Pertanto mi dichiaro contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Villa e fatto proprio dall'onorevole Nicoletto.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per le stesse ragioni già esposte dall'onorevole Relatore, il Governo è contrario all'emendamento.

NICOLETTO. Onorevole Presidente, non riteniamo fondate le ragioni che sono state addotte dall'onorevole Relatore e dal rappresentante del Governo per giustificare il loro parere contrario all'emendamento. Esse sono già state fatte valere più volte nel corso della discussione di questo disegno di legge ed hanno determinato la non approvazione di numerosi miglioramenti. Sono settimane che si va avanti così. È un criterio che non possiamo accettare.

PRESIDENTE. Ritengo che sia nell'interesse generale giungere il più rapidamente possibile all'approvazione di questo disegno di legge, che già ha subìto un ritardo non indifferente. Si può anche ritenere che l'articolo 8 non corrisponda in pieno alle finalità che il disegno di legge si propone, ma è bene tener presente che introdurre una modifica che comporterebbe un onere finanziario significherebbe in pratica bloccare l'approvazione del provvedimento.

BUFFONE, *Relatore*. Propongo che al primo comma venga specificato che la espressione « maresciallo » va intesa come « maresciallo dei tre gradi ». In questo senso propongo un emendamento aggiuntivo delle parole « dei tre gradi », dopo la parola « maresciallo ».

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Buffone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Buffone.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8, così come risulta formulato dopo l'approvazione dell'emendamento Buffone:

« Alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sono apportate le seguenti modificazioni:

« I. — Il primo comma dell'articolo 24 è così sostituito:

« Il sottufficiale che nei gradi di aiutante di battaglia, di maresciallo dei tre gradi e di capi di prima, seconda e terza classe raggiunge l'età indicata nella tabella *A* annessa alla presente legge è trasferito, ove ne faccia domanda e ne sia riconosciuto meritevole, in un ruolo speciale continuando a rimanere in servizio permanente nello stesso grado rivestito alla data del trasferimento.

II. — Nel primo comma dell'articolo 27 sono soppresse le parole « rivestendo il grado massimo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Nicoletto.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9, al quale non sono stati presentati emendamenti:

« L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), è così stabilito:

aiutanti di battaglia e marescialli maggiori	3.500
marescialli capi	4.000
marescialli ordinari	4.500
sergenti maggiori	8.500

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio è stabilito in 1.900 unità.

La forza organica dei sergenti e dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e in rafferma è determinata annualmente con la legge di bilancio ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10, al quale non sono stati presentati emendamenti:

« Metà dell'aumento dei posti di organico per il grado di maresciallo maggiore dell'Esercito è portato in diminuzione dei soprannumeri esistenti nel grado stesso alla data di entrata in vigore della presente legge, per effetto dell'articolo 7 della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sugli organici dei sottufficiali dell'Esercito.

Per l'assorbimento dei soprannumeri residui restano ferme le disposizioni del citato articolo 7 ».

(*È approvato*).

BUFFONE, *Relatore*. Onorevole Presidente a questo punto riterrei opportuno che discutessimo gli articoli aggiuntivi da me presentati, perché, se approvati, dovrebbero trovare qui la loro collocazione.

PRESIDENTE. Onorevole Buffone, vuole illustrare questi emendamenti?

BUFFONE, *Relatore*. La serie degli emendamenti che propongo ha lo scopo di dare all'Esercito la possibilità di attingere volontari a lunga ferma anche attraverso la leva ordinaria.

Essi riguardano anche la Marina, per la quale, mentre allo stato non vi sono immediate necessità, occorre preoccuparci per il prossimo futuro.

MESSE. Dopo i chiarimenti dell'onorevole Relatore, mi dichiaro perfettamente d'accordo sulla necessità di introdurre gli emendamenti in questione.

PRESIDENTE. Il primo emendamento aggiuntivo, proposto dall'onorevole Relatore, che dovrebbe diventare articolo 11 del provvedimento, è il seguente:

« I sergenti di complemento dell'Esercito, oltre i casi previsti dall'articolo 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, possono essere trattenuti o richiamati in servizio a domanda, con vincolo annuale rinnovabile, fino ad un massimo di anni 5, qualora:

a) abbiano prestato servizio nel grado di sergente con sodisfacente rendimento;

b) siano celibi o vedovi senza prole.

Non possono essere disposti richiami a domanda, ai sensi del precedente comma, di sergenti di complemento collocati in congedo illimitato da oltre due anni per ultimato servizio militare di leva ».

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi dichiaro favorevole all'approvazione dell'articolo aggiuntivo.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo.

(*È approvato*).

L'onorevole Relatore ha presentato un'altro articolo aggiuntivo che dovrebbe diventare, se approvato, l'articolo 12. Ne do lettura:

« I caporali maggiori dell'Esercito, che al termine del servizio militare di leva siano giudicati idonei al grado di sergente, qualora ne facciano domanda e ricorrano le condizioni di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, possono, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per il loro invio in congedo, essere nominati sergenti di complemento e trattenuti in servizio con vincolo annuale rinnovabile fino ad un massimo di anni 5 ».

ALESI. Mi pare che questo emendamento contenga un certo squilibrio, una sperequazione tra il militare di leva e quello volontario. Infatti, mentre il militare di leva può essere promosso sergente dopo 15 mesi, il volontario dell'Esercito può diventare sergente soltanto dopo 18 mesi.

BUFFONE, *Relatore*. L'osservazione del collega Alesi è giusta. Però bisogna dire che il problema si pone in termini diversi. È vero che il volontario ha una carriera aperta, ma la differenza tra il volontario ed il militare di leva consiste nel fatto che, mentre il primo entra in carriera a 18 anni, il militare di leva viene chiamato alle armi a 21 anni. La disposizione mi pare che agisca automaticamente. Analoga osservazione era stata fatta presente da parte dell'Amministrazione della Marina e noi abbiamo risposto che il periodo di 15 mesi deve valere sia per l'Esercito che per la Marina.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Aderisco alla tesi dell'onorevole Relatore e pertanto sono favorevole all'approvazione del testo proposto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo.

(*È approvato*).

Passiamo al successivo articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Relatore che dovrebbe diventare, se approvato, l'articolo 13.

Ne do lettura:

« Ai sergenti di complemento, richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della presente legge, sono estese, in quanto applicabili, le norme di cui all'articolo 40 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

I sergenti stessi non possono essere collocati in congedo di autorità, per motivi diversi da quelli previsti dal citato articolo 40, se non al termine di ogni vincolo annuale, con preavviso di due mesi. Possono essere collocati in congedo, anche prima della scadenza del vincolo annuale, coloro che ne facciano richiesta per giustificati motivi.

I sergenti di complemento, richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della presente legge, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio in base alle disposizioni vigenti in materia. Essi però sono collocati in congedo al termine del vncolo annuale in corso ».

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi dichiaro favorevole all'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al successivo articolo aggiuntivo, che, se approvato, dovrebbe diventare articolo 14:

« Il Ministro per la difesa ha facoltà di bandire concorsi straordinari per esami ai fini della nomina a sergente maggiore in servizio permanente dei sergenti di complemento di cui alla presente legge.

Ai concorsi di cui al precedente comma possono partecipare i sergenti che abbiano contratto il quarto vincolo annuale di servizio ai sensi della presente legge.

I vincitori dei concorsi sono nominati in servizio permanente con il grado di sergente maggiore e con decorrenza dalla data del decreto di nomina.

I concorsi straordinari sono indetti per coprire le vacanze organiche disponibili dopo effettuate le nomine in servizio permanente e le promozioni a sergente maggiore dei sergenti in rafferma che nell'anno ne acquisiscono titolo.

Le prove di esame e le modalità di espletamento dei concorsi saranno fissate dal Ministro per la difesa con proprio decreto ».

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si dichiara favorevole all'accoglimento dell'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore, onorevole Buffone, del quale ho dato lettura.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Do lettura di un altro articolo aggiuntivo, proposto dall'onorevole Buffone, Relatore, che, se approvato, diverrà articolo 15:

« I richiami e i trattenimenti in servizio ai sensi della presente legge sono disposti nei limiti dei posti disponibili nella forza organica dei sergenti in ferma volontaria e in rafferma dell'Esercito annualmente fissata con legge di bilancio ».

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Terminata la serie degli emendamenti aggiuntivi presentati dall'onorevole Buffone, Relatore, do lettura dell'articolo 11 del testo originario:

« Alla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sono apportate le seguenti modificazioni:

I. – All'articolo 2 è aggiunto il seguente secondo comma:

« Ai suddetti fini sono valutabili i sergenti che abbiano superato appositi esperimenti

effettuati con le modalità stabilite dal Ministero ».

II. – Il primo comma dell'articolo 8 è così sostituito:

« Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'articolo precedente, i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), idonei all'avanzamento, non possono conseguire la promozione al grado superiore se non abbiano compiuto le seguenti permanenze minime:

sergente maggiore: 11 anni complessivamente nei gradi di sergente e sergente maggiore;

maresciallo ordinario: 4 anni nel grado;

maresciallo capo: 4 anni nel grado ».

L'onorevole Buffone, Relatore, ha presentato il nuovo testo, sostitutivo dell'intero articolo, che se approvato, diverrà articolo 16:

« Alla legge 14 ottobre 1960,, n. 1191, sono apportate le seguenti modificazioni:

I. – L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« A modifica delle vigenti disposizioni e fino a quando non saranno emanate nuove norme di reclutamento, i sergenti maggiori in servizio permanente dell'Esercito sono tratti dai sergenti in rafferma con almeno 30 mesi di anzianità di grado che siano stati giudicati idonei all'avanzamento.

Ai suddetti fini sono valutabili i sergenti che abbiano superato appositi esperimenti effettuati con le modalità stabilite dal Ministero ».

II. – Il primo comma dell'articolo 8 è così sostituito:

« Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'articolo precedente, i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), idonei all'avanzamento, non possono conseguire la promozione al grado superiore se non abbiano compiuto le seguenti permanenze minime:

sergente maggiore: 11 anni complessivamente nei gradi di sergente e sergente maggiore;

maresciallo ordinario: 4 anni nel grado;

maresciallo capo: 4 anni nel grado ».

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dichiaro che il Governo esprime parere favorevole sul nuovo testo presentato dal Relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12, che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione, avvertendo che, se verrà approvato, diverrà articolo 17:

« L'organico dei sergenti maggiori in servizio permanente dell'Esercito stabilito dall'articolo 9 sarà raggiunto gradualmente come segue:

7.500 unità dal 1° luglio 1964;
7.800 unità dal 1° luglio 1965;
8.100 unità dal 1° luglio 1966;
8.500 unità dal 1° luglio 1967 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13 del testo originario:

« Il quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, concernente modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, quali risultano variati dalla legge 3 maggio 1956, n. 516, sono sostituti dai seguenti:

« Il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi viene stabilito annualmente con lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa entro il limite massimo del 24 per cento della forza bilanciata.

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio è stabilito in 500 unità.

Il totale dei sergenti volontari a premio non può essere superiore a 3.000.

La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi in ferma volontaria o in rafferma è determinata annualmente con la legge di bilancio ».

Al presente articolo il rappresentante del Governo ha presentato: un emendamento soppressivo del quarto comma; un emendamento aggiuntivo al quinto comma delle parole « dei seguenti » dopo le parole « la forza organica ». Il Governo ha inoltre presentato un emendamento aggiuntivo di un altro comma, del quale do lettura:

« I sottufficiali della Marina militare che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono il grado di secondo capo volontario in rafferma e quelli che, a norma del successivo articolo 22 saranno ripristinati nella posizione di volontari raffermati, verranno computati nella forza organica dei secondi capi in rafferma ».

MESSE. Nel bilancio del secondo semestre 1964 non ho trovato alcuna indicazione sul numero totale della forza bilanciata: quindi, su cosa si basa il 24 per cento cui fa cenno il secondo comma del presente articolo?

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Su tutta la forza in organico.

BUFFONE, *Relatore*. La preoccupazione dell'onorevole Messe è legittima, ma si riferisce ad un problema che per l'Esercito e la Marina, allo stato attuale, non sorge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione i primi tre comma per i quali non sono stati presentati emendamenti.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione il mantenimento del quarto comma del quale il Governo ha chiesto la soppressione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al quinto comma delle parole « dei sergenti » dopo le parole: « la forza organica », proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Pertanto l'articolo 13 che, secondo la nuova numerazione diviene 18, risulta così formulato:

« Il quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, concernente modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, quali risultano variati dalla legge 3 maggio 1956, n. 516, sono sostituiti dai seguenti:

« Il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi viene stabilito annualmente con lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa entro il limite massimo del 24 per cento della forza bilanciata.

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio è stabilito in 500 unità.

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi in ferma volontaria o in rafferma è determinata annualmente con la legge di bilancio.

I sottufficiali della Marina militare che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono il grado di secondo capo volontario in rafferma e quelli che, a norma del successivo articolo 22, saranno ripristinati nella posizione di volontari raffermati verranno computati nella forza organica dei secondi capi in rafferma ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14 del testo originario che, se approvato, diventa articolo 19:

« Alla legge 27 novembre 1956, n. 1368, concernente modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi sono apportate le seguenti varianti:

1. – Il primo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« I volontari sono classificati comuni di prima classe con decorrenza dalla data di inizio del nono mese della ferma di anni sei e possono conseguire la promozione a sottocapo con la data di inizio del secondo anno della stessa ferma ».

II. – L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« I sottocapi volontari sono scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente, con il criterio dell'anzianità e per corsi di arruolamento, nel trimestre che precede il termine del quarto anno di ferma volontaria a premio di anni sei. Gli idonei sono promossi con decorrenza non anteriore alla data di inizio del quinto anno di ferma ».

III. – Il secondo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi possono partecipare i sergenti volontari che si trovino nell'ultimo anno della ferma di anni sei ».

L'onorevole Relatore propone di sostituire il II punto dell'articolo con il seguente nuovo testo:

« II. – L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« I sottocapi volontari sono scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente, con il criterio dell'anzianità e per corsi di arruolamenti, dopo un minimo di 18 mesi di servizio, in relazione alla disponibilità dei posti nella forza organica dei sergenti di cui al precedente articolo 18. Gli idonei sono promossi con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di approvazione del relativo quadro di avanzamento ».

In sostanza si tratta di un emendamento migliorativo del vecchio testo.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Sia chiaro che. trattandosi di volontari di Marina, il minimo di durata di servizio compiuto è di 18 mesi. Mi dichiaro favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo che, dopo l'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

« Alla legge 27 novembre 1956, n. 1368, concernente modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi sono apportate le seguenti varianti:

I. – Il primo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« I volontari sono classificati comuni di prima classe con decorrenza dalla data di inizio del nono mese della ferma di anni sei e possono conseguire la promozione a sottocapo con la data di inizio del secondo anno della stessa ferma ».

II. – L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« I sottocapi volontari sono scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente, con il criterio dell'anzianità e per corsi di arruolamenti, dopo un minimo di 18 mesi di servizio, in relazione alla disponibilità dei posti nella forza organica dei sergenti di cui al precedente articolo 13. Gli idonei sono promossi con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di approvazione del relativo quadro di avanzamento.

III. – Il secondo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi possono partecipare i sergenti volontari che si trovino nell'ultimo anno della ferma di anni sei ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15 del testo originario. Ne do lettura:

« Nel caso in cui dopo l'espletamento del concorso annuale di cui all'articolo 6 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, rimangano posti disponibili, il Ministero della difesa ha facoltà di bandire, per la copertura di tali posti, concorsi straordinari per il trasferimento nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi, anche limitatamente ad alcune categorie e specialità.

Ai concorsi possono partecipare, previo giudizio favorevole della Commissione di avanzamento, i sergenti e i secondi capi ammessi alle ferme di cui all'articolo 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e alle rafferme di cui all'articolo 2.

I concorsi hanno luogo per esami sui programmi di insegnamento dei corsi di istruzione seguiti dai candidati durante il servizio volontario.

Per la composizione della Commissione giudicatrice e per la formazione della graduatoria si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 27 novembre 1956, n. 1368.

I vincitori del concorso conservano il grado rivestito e sono avviati a seguire in apposite scuole, a terra e a bordo, il corso di istruzione generale professionale (I.G.P.).

Coloro che superano gli esami finali del corso I.G.P. sono trasferiti in servizio permanente dopo i sottufficiali con i quali non fu possibile coprire i posti organici con il concorso ordinario di cui all'articolo 6 della legge 27 novembre 1956, n. 1368.

Nel periodo intercorrente tra l'ammissione al corso I.G.P. ed il trasferimento in servizio permanente, i sottufficiali vincitori del concorso straordinario restano in servizio con le ferme di cui all'articolo 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e con le rafferme di cui all'articolo 2. Essi nel ruolo dei sottufficiali del servizio permanente prendono posto, nell'ordine risultante dalla votazione conseguita agli esami finali del corso I.G.P., dopo l'ultimo vincitore del concorso ordinario di cui al precedente sesto comma. Qualora rivestano il grado di sergente, sono preventivamente scrutinati per l'avanzamento al grado di secondo capo con il criterio dell'anzianità risultante dall'ordine di graduatoria dei citati esami finali del corso I.G.P.

I vincitori del concorso straordinario sono aggregati a tutti gli effetti al corso dei sottufficiali vincitori del concorso ordinario di cui al citato sesto comma ed assumono anzianità assoluta di grado dalla data di trasferimento in servizio permanente ».

Do lettura del nuovo testo presentato dal Relatore avvertendo che, se approvato, diverrà articolo 20:

« Nel caso in cui dopo le promozioni a secondo capo in servizio permanente dei vincitori dei concorsi di cui all'articolo 6 e seguenti della legge 27 novembre 1956, n. 1368, rimangano posti disponibili nell'organico dei

sottufficiali in servizio permanente effettivo, il Ministero della difesa ha facoltà di bandire, per la copertura di tali posti, concorsi straordinari per il trasferimento nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi, anche limitatamente ad alcune categorie e specialità.

Ai concorsi possono partecipare, previo giudizio favorevole della Commissione di avanzamento, i sergenti e i secondi capi ammessi alle ferme di cui all'articolo 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e alle rafferme di cui all'articolo 2.

I concorsi hanno luogo per esami sui programmi di insegnamento dei corsi di istruzione seguiti dai candidati durante il servizio volontario.

Per la composizione della Commissione giudicatrice e per la formazione della graduatoria, si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 27 novembre 1956, n. 1368.

I vincitori del concorso conservano il grado rivestito e sono avviati a seguire in apposite scuole, a terra e a bordo, il corso di istruzione generale professionale (I.G.P.).

Coloro che superano gli esami finali del corso I.G.P. sono trasferiti in servizio permanente dopo i sottufficiali in servizio permanente del corso di arruolamento successivo a quello di appartenenza.

Nel periodo intercorrente tra l'ammissione al corso I.G.P. ed il trasferimento in servizio permanente, i sottufficiali vincitori del concorso straordinario restano in servizio con le ferme di cui all'articolo 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e con le rafferme di cui all'articolo 2.

Essi, nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente, prendono posto, nell'ordine della votazione conseguita agli esami finali del corso I.G.P., dopo l'ultimo sottufficiale in servizio permanente del corso di arruolamento successivo a quello di appartenenza. Qualora trattasi di secondi capi da accodare a pari grado già promossi al grado di capo di terza classe, ovvero di sergenti, essi sono preventivamente scrutinati per l'avanzamento al grado superiore con il criterio dell'anzianità risultante dall'ordine di graduatoria dei citati esami finali del corso I.G.P. Le eventuali eccedenze organiche nel ruolo dei capi di terza classe sono riassorbite con la formazione delle prime vacanze.

I vincitori del concorso straordinario assumono anzianità assoluta di grado dalla data di trasferimento in servizio permanente.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dichiaro che il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il nuovo testo proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16 del testo originario. Ne do lettura:

« Il Ministero della difesa ha facoltà di bandire concorsi per l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con la ferma di anni tre per anticipo della chiamata alla leva marittima. L'espletamento di tale ferma è utile agli effetti del servizio militare di leva.

Ai concorsi possono partecipare i giovani in possesso dei requisiti richiesti per l'arruolamento volontario a premio con ferma di anni sei dal testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

I volontari arruolati ai sensi del presente articolo sono classificati comuni di prima classe all'inizio del nono mese di ferma e sono promossi sottocapi con decorrenza dalla data di inizio del secondo anno di ferma.

Ai suddetti volontari si applicano le norme sull'avanzamento, sul trattamento economico e sui premi previsti per i volontari con ferma di anni sei.

Al termine della ferma di anni tre gli arruolati volontari sono congedati, a meno che chiedano e ottengano la commutazione della predetta ferma in quella di anni sei. In tal caso essi sono aggregati al corso dei pari grado aventi la stessa anzianità di servizio e, in mancanza, al corso dei pari grado aventi anzianità immediatamente successiva ».

Su questo articolo l'onorevole Buffone ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo dopo il terzo comma:

« Essi sono scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente, con il criterio dell'anzianità e per corsi di arruolamento, dopo un minimo di 18 mesi di servizio nei limiti dei posti disponibili nella forza organica dei sergenti di cui al precedente articolo 18 e sempre dopo che siano stati promossi i sottocapi volontari in ferma sessennale aventi la stessa anzianità di servizio.

Gli idonei sono promossi con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di approvazione del relativo quadro di avanzamento ».

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Buffone.

(*È approvato*).

Do lettura dell'intero articolo 16 del testo originario, che diventa articolo 21 così come risulta formulato dopo l'approvazione dell'emendamento Buffone:

« Il Ministero della difesa ha facoltà di bandire concorsi per l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con la ferma di anni tre per anticipo della chiamata alla leva marittima. L'espletamento di tale ferma è utile agli effetti del servizio militare di leva.

Ai concorsi possono partecipare i giovani in possesso dei requisiti richiesti per l'arruolamento volontario a premio con ferma di anni sei dal testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

I volontari arruolati ai sensi del presente articolo sono classificati comuni di prima classe all'inizio del nono mese di ferma e sono promossi sottocapi con decorrenza dalla data di inizio del secondo anno di ferma.

Essi sono scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente, con il criterio dell'anzianità e per corsi di arruolamento, dopo un minimo di 18 mesi di servizio nei limiti dei posti disponibili nella forza organica dei sergenti di cui al precedente articolo 18 e sempre dopo che siano stati promossi i sottocapi volontari in ferma sessennale aventi la stessa anzianità di servizio.

Gli idonei sono promossi con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di approvazione del relativo quadro di avanzamento.

Ai suddetti volontari si applicano le norme sull'avanzamento, sul trattamento economico e sui premi previsti per i volontari con ferma di anni sei.

Al termine della ferma di anni tre gli arruolati volontari sono congedati, a meno che chiedano e ottengano la commutazione della predetta ferma in quella di anni sei. In tal caso essi sono aggregati al corso dei pari grado aventi la stessa anzianità di servizio e, in mancanza, al corso dei pari grado aventi anzianità immediatamente successiva ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 17 del testo originario. Ne do lettura, avvertendo che se verrà approvato, diverrà articolo 22:

« Per i sottufficiali già volontari della Marina rimasti in servizio oltre i vincoli di ferma annuale previsti dall'articolo 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, il predetto servizio si considera prestato nella rafferma di cui all'articolo 2 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 18 del testo originario. Ne do lettura:

« Nel primo anno di applicazione della presente legge sono presi in esame per l'avanzamento a sergente i sottocapi volontari della Marina militare che si trovano nell'ultimo trimestre del quinto anno della ferma sessennale. Gli idonei conseguono la promozione con decorrenza non anteriore alla data di inizio dell'ultimo anno della ferma stessa.

Nell'anno successivo sono presi in esame i sottocapi che si trovano nell'ultimo trimestre del quarto e del quinto anno della ferma sessennale. Gli idonei conseguono la promozione con decorrenza rispettivamente non anteriore dalla data di inizio del quinto e sesto anno della ferma stessa ».

Il Relatore ne ha chiesto la soppressione.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo si associa alla proposta del Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18 del quale è stata chiesta la soppressione dal Relatore e dal Governo.

(*Non è approvato*).

Comunico che qui si dovrebbero inserire alcuni articoli aggiuntivi proposti dal Relatore.

Do lettura del primo di essi che, se approvato, diverrà articolo 23:

« All'articolo 31 del testo unico sull'ordinamento del C.E.M.M. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

« I comuni ed i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi di tutte le categorie e specialità possono, al termine della ferma di leva o entro quattro mesi dalla data di con-

gedo, domandare di essere trattenuti o riammessi in servizio con successivi vincoli di rafferma della durata di un anno, non superiori a sei ».

Il quarto ed il quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

« I militari di leva trattenuti o riammessi in servizio in qualità di comuni sono promossi sottocapi con decorrenza dalla data di inizio del primo vincolo di rafferma.

I sottocapi raffermati di leva sono promossi sergenti in rafferma, previo giudizio di idoneità con decorrenza dalla data di inizio del settimo mese del primo vincolo di rafferma, nei limiti dei posti disponibili nella forza organica dei sergenti in rafferma, di cui al precedente articolo 18 e sempre dopo che siano stati promossi i sottocapi volontari che abbiano superato il diciottesimo mese di servizio ».

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo è favorevole al nuovo testo presentato.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo aggiuntivo.

(*È approvato*).

Passiamo ad un altro articolo aggiuntivo proposto dal Relatore, che se approvato, diverrà articolo 24. Ne do lettura:

« I sergenti del Corpo equipaggi militari marittimi raffermati di leva, durante il quarto vincolo di rafferma annuale, se giudicati idonei, possono essere ammessi a partecipare al concorso per il trasferimento in servizio permanente insieme ai sergenti volontari che si trovano nel sesto anno della ferma volontaria di anni sei.

I sergenti del Corpo equipaggi militari marittimi raffermati di leva delle categorie non previste per il personale volontario, possono partecipare al suddetto concorso dopo aver superato il corso di riqualificazione per il trasferimento nelle categorie previste per il suddetto personale volontario ».

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo ad un altro articolo aggiuntivo proposto dal Relatore che, se approvato, diverrà articolo 25. Ne do lettura:

« L'articolo 23 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento ordinario al grado di sergente può aver luogo, nel personale in servizio di leva, soltanto tra i sottocapi « T.S. », « D » ed « L ».

I sottocapi « T. S. » sono scrutinati per l'avanzamento quando contano 18 mesi di servizio e non meno di tre mesi di grado.

Essi, se dichiarati idonei, sono promossi sergenti con decorrenza non anteriore al primo giorno del diciannovesimo mese di servizio.

I sergenti « T. S. » possono, al termine della ferma di leva, o entro quattro mesi dala data di congedo, domandare di esser trattenuti o riammessi in servizio con successivi vincoli di rafferma della durata di un anno, non superiori a sei. Essi assumono la denominazione di « sergenti raffermati di leva » e, durante, il quarto vincolo di rafferma annuale, possono partecipare al concorso per il trasferimento in servizio permanente insieme ai sergenti volontari che si trovano nel sesto anno della ferma volontaria di anni sei.

I sottocapi « L » o « D » sono scrutinati per l'avanzamento quando contano sette mesi di servizio e non meno di tre mesi di grado. Essi, se dichiarati idonei, sono promossi sergenti con decorrenza non anteriore al primo giorno dell'ottavo mese di servizio.

I sergenti « L » o « D » possono essere scrutinati per l'avanzamento a secondo capo dopo dieci mesi di grado. Lo scrutinio ha luogo a scelta comparativa e la competente Commissione forma una unica graduatoria di merito di tutti i sergenti « L » o « D ». Gli idonei sono iscritti in quadro di avanzamento in base a detta graduatoria e sono promossi al grado di secondo capo man mano che risultino disponibili nella forza organica dei secondi capi volontari in rafferma posti che, fino a quando gli stessi sergenti « L » o « D » non siano collocati in congedo, non possono essere ricoperti mediante promozione a secondo capo dei sergenti volontari ai vincoli di rafferma.

La promozione a secondo capo è conferita ai sergenti « L » o « D » con decorrenza dalla data di formazione dei posti disponibili e, in ogni caso, con data non anteriore al primo giorno del diciottesimo mese di servizio.

I sergenti « L » o « D », che, sebbene idonei ed iscritti in quadro di avanzamento, non abbiano potuto conseguire l'avanzamento stando in servizio di leva, previa conferma del giudizio di idoneità da parte della Commissione di avanzamento, sono promossi secondi capi all'atto del congedo ».

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo si dichiara favorevole a questo articolo aggiuntivo, che traduce una norma regolamentare in una norma legislativa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo, del quale ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 19 del testo originario:

« Per l'esercizio finanziario 1963-64, il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della Marina militare stabilito dalla legge di bilancio è aumentato dello 0,5 per cento della forza bilanciata ».

A questo articolo il Governo ha proposto un emendamento aggiuntivo di un secondo comma così formulato:

« Per lo stesso semestre, la forza organica dei sergenti, sottocapi e comuni in ferma volontaria o in rafferma è stabilita come segue:

sergenti volontari	2.300
sergenti raffermati di leva . . .	150
sottocapi e comuni volontari . .	8.400
sottocapi raffermati di leva . . .	1.000

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Occorre sostituire nel primo comma le parole « per l'esercizio finanziario 1963-1964 » con le altre « per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964 » a seguito della nuova impostazione del bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il primo comma, modificato nel senso richiesto dal Sottosegretario di Stato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma aggiuntivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 20 del testo originario che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione, avvertendo che, se approvato, diverrà articolo 27:

« L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare è così stabilito:

aiutanti di battaglia e marescialli di prima classe	2.300
marescialli di seconda classe . .	2.800
marescialli di terza classe . . .	3.300
sergenti maggiori	6.600

La ripartizione tra i vari ruoli e categorie dei posti previsti per ciascun grado dal comma precedente è stabilita con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio è stabilito in 1.000 unità.

La forza organica dei sergenti e dei graduati e militari di truppa in ferma o rafferma è determinata annualmente con la legge di bilancio ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 21 del testo originario:

« All'assorbimento dei soprannumeri esistenti nei gradi di maresciallo di prima e seconda classe dell'Aeronautica militare alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'articolo 6 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, concernente nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e modifica di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare, si provvede fino al 31 dicembre 1969 con la metà delle vacanze derivanti nei gradi predetti dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento nel ruolo speciale per mansioni di ufficio dei sottufficiali in posizione soprannumeraria e dal 1° gennaio 1970 con la metà di tutte le vacanze che per qualsiasi causa si verificheranno nei gradi stessi.

È abrogato il secondo comma del citato articolo 6 della legge 3 gennaio 1957, n. 1 ».

L'onorevole Messe propone un emendamento aggiuntivo, al primo comma, delle parole « e terza » alla terza riga dopo le parole « e seconda » e prima della parola « classe ».

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Dichiaro che il Governo accoglie l'emendamento Messe.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Messe.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 21 così modificato, avvertendo che, se verrà approvato, diverrà articolo 28.

(*È approvato*).

All'assorbimento dei soprannumeri esistenti nei gradi di maresciallo di prima, seconda e terza classe dell'Aeronautica militare alla data di entrata in vigore della presente legge, per effetto dell'articolo 6 della legge

3 gennaio 1957, n. 1, concernente nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e modifica di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare, si provvede fino al 31 dicembre 1969 con la metà delle vacanze derivanti nei gradi predetti dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento nel ruolo speciale per mansioni di ufficio dei sottufficiali in posizione soprannumeraria e dal 1° gennaio 1970 con la metà di tutte le vacanze che per qualsiasi causa si verificheranno nei gradi stessi.

È abrogato il secondo comma del citato articolo 6 della legge 3 gennaio 1957, n. 1.

Do lettura dell'articolo 22 del testo originario:

« Alla legge 3 gennaio 1957, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

I. – Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« I sergenti del ruolo servizi, esclusa la categoria musicanti, del ruolo specialisti e del ruolo assistenti tecnici sono reclutati tra primi avieri idonei dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto trenta mesi di servizio in ferma speciale ».

II. – Il secondo ed il quarto comma dell'articolo 3 sono soppressi ».

Il rappresentante del Governo ha presentato il seguente testo sostitutivo che, se approvato, diverrà articolo 29:

« Alla legge 3 gennaio 1957, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

« I. — Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« I sergenti del ruolo servizi, esclusa la categoria musicanti, del ruolo specialisti e del ruolo assistenti tecnici sono reclutati tra i primi avieri idonei dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto almeno diciotto mesi di servizio in ferma speciale ».

« II. — Il secondo e il quarto comma dell'articolo 3 sono soppressi ».

« Il corso di perfezionamento previsto dall'articolo 34 delle norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare, approvate con decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, per la promozione al grado di maresciallo di terza classe è abolito. I marescialli di terza classe, eccezion fatta per gli appartenenti alla categoria musicanti, per essere promossi, devono avere seguito con esito favorevole, anche nel grado di sergente maggiore, un corso di perfezionamento ».

BUFFONE, *Relatore*. Sono favorevole all'accoglimento del testo sostitutivo proposto dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il testo sostitutivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 23 del testo originario:

« La promozione a sergente maggiore in servizio permanente dei sergenti del ruolo servizi, esclusa la categoria musicanti, del ruolo specialisti e del ruolo assistenti tecnici dell'Aeronautica militare ha luogo a scelta.

Per essere valutati i suddetti sergenti debbono aver compiuto almeno tre anni di anzianità di grado e aver superato il corso complementare teorico-pratico.

Coloro che sono giudicati idonei dalla Commissione centrale di avanzamento sono iscritti nel quadro di avanzamento secondo l'ordine della graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa.

I sergenti idonei che non conseguono la promozione sono valutati per altri due anni. Successivamente, se non promossi, rimangono in servizio fino allo scadere della rafferma biennale in corso e possono essere ammessi ad ulteriori rafferme ai sensi dell'articolo 2.

I sergenti non idonei sono prosciolti dalla rafferma in corso e collocati in congedo.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 51 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, contenente norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, e successive modificazioni ».

Il rappresentante del Governo propone di sostituire il quarto comma con il seguente:

« I sergenti idonei che non conseguono la promozione sono valutati per altri due anni. Successivamente, se non promossi, rimangono in servizio sino allo scadere della rafferma in corso e possono essere ammessi, a domanda, ad ulteriori rafferme ai sensi dell'articolo 2 della presente legge ed essere valutati per l'avanzamento ad anzianità ai sensi dell'articolo 3 ».

L'onorevole Messe propone il seguente emendamento aggiuntivo, da inserirsi prima dell'ultimo comma:

« Concorrono alla promozione, ai sensi del presente articolo, i sergenti maggiori di cui all'articolo 3 che non siano stati valutati per tre volte per la promozione a sergente maggiore in S.P.E. prima della promozione a sergente maggiore in rafferma, sino a raggiungere tre valutazioni complessive. L'iscrizione in quadro dei sergenti maggiori in tal modo prescelti e la conseguente nomina in S.P.E. hanno luogo secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma terzo del presente articolo ».

MESSE. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Messe ritirato il suo emendamento, nessun'altro chiedendo di parlare, pongo in votazione i primi tre commi del testo originario.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione il quarto comma nel nuovo testo presentato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultima parte dell'articolo.

(*È approvata*).

L'articolo 23, ora articolo 30, rimane, pertanto, così formulato:

« La promozione a sergente maggiore in servizio permanente dei sergenti del ruolo servizi, esclusa la categoria musicanti, del ruolo specialisti e del ruolo assistenti tecnici dell'Aeronautica militare ha luogo a scelta.

Per essere valutati i suddetti sergenti debbono aver compiuto almeno tre anni di anzianità di grado e aver superato il corso complementare teorico-pratico.

Coloro che sono giudicati idonei dalla Commissione centrale di avanzamento sono iscritti nel quadro di avanzamento secondo l'ordine della graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa.

I sergenti idonei che non conseguono la promozione sono valutati per altri due anni. Successivamente, se non promossi, rimangono in servizio sino allo scadere della rafferma in corso e possono essere ammessi, a domanda, ad ulteriori rafferme ai sensi dell'articolo 2) della presente legge ed essere valutati per l'avanzamento ad anzianità ai sensi dell'articolo 3.

I sergenti non idonei sono prosciolti dalla rafferma in corso e collocati in congedo.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 51 del decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, contenente norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, e successive modificazioni ».

Do lettura dell'articolo 24, del testo originario che, non essendo stati presentati emendamento, porrò in votazione, avvertendo che, se approvato, diverrà articolo 31:

« In deroga a quanto disposto dall'articolo precedente, per l'avanzamento dei sergenti del ruolo servizi, esclusa la categoria musicanti, del ruolo specialisti e del ruolo assistenti tecnici dell'Aeronautica militare, reclutati fino a tutto l'anno 1954, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 25 del testo originario:

« Per i sergenti dell'Aeronautica militare in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da oltre sei anni la rafferma in corso è commutata nella rafferma di cui all'articolo 2 in relazione al servizio già prestato.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 54 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468 ».

Il rappresentante del Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« È abrogato l'articolo 55 del decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468 ».

Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione il nuovo testo presentato dal Governo, del quale ho dato lettura e che, se approvato, diverrà articolo 32.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 26 del testo originario:

« L'organico dei sergenti maggiori in servizio permanente dell'Aeronautica militare stabilito dall'articolo 20 sarà raggiunto gradualmente come segue:

4.100 unità dalla data di entrata in vigore della presente legge;

5.100 unità dal 1° luglio 1964;
6.100 unità dal 1° gennaio 1965;
6.600 unità dal 1° gennaio 1966.

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio dell'Aeronautica stabilito dall'articolo 20 sarà raggiunto gradualmente come segue:

600 unità dalla data di entrata in vigore della presente legge;
700 unità dal 1° gennaio 1965;
800 unità dal 1° gennaio 1966;
900 unità dal 1° gennaio 1967;
1.000 unità dal 1° gennaio 1968 ».

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo il seguente nuovo testo che presenta lievi formali modifiche:

« L'organico dei sergenti maggiori in servizio permanente dell'Aeronautica militare stabilito dall'articolo 27 sarà raggiunto gradualmente come segue:

5.100 unità dal 1° luglio 1964;
6.100 unità dal 1° gennaio 1965;
6.600 unità dal 1° gennaio 1966.

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio dell'Aeronautica stabilito dall'articolo 27 sarà raggiunto gradualmente come segue:

700 unità dal 1° gennaio 1965;
800 unità dal 1° gennaio 1966;
900 unità dal 1° gennaio 1967;
1.000 unità dal 1° gennaio 1968 ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 26 nel nuovo testo proposto dal Governo, avvertendo che, se approvato, diverrà articolo 33.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Do lettura del seguente articolo aggiuntivo, proposto dall'onorevole rappresentante del Governo, che, se approvato, diverrà articolo 34:

« Il Ministero della difesa ha facoltà di bandire concorsi per l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare con ferma di anni 3, per anticipo della ferma di leva, di giovani in possesso dei requisiti richiesti dalle norme approvate con decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, e successive modificazioni.

L'espletamento di tale ferma è utile agli effetti del servizio militare di leva.

I militari arruolati ai sensi del presente articolo sono promossi avieri scelti all'inizio del nono mese di ferma, se giudicati idonei, dopo un periodo formativo ed addestrativo stabilito dal Ministero. Essi, se idonei, possono essere promossi ai gradi di primo aviere e sergente, rispettivamente, dopo almeno 12 e 18 mesi di servizio, sempre che siano stati promossi i parigrado di eguale anzianità provenienti dai reclutamenti volontari effettuati ai sensi delle norme approvate con decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, e successive modificazioni.

Al termine della ferma di 3 anni gli arruolati volontari sono congedati, a meno che chiedano ed ottengano, dopo il compimento del secondo anno di ferma, l'ammissione a corsi di specializzazione e la commutazione della ferma contratta in quella di anni 4 prevista dalle norme approvate con il citato decreto-legge.

I volontari che abbiano superato tali corsi sono iscritti, col grado posseduto, nei ruoli della categoria di appartenenza seguendo i parigrado di eguale anzianità provenienti dai reclutamenti volontari effettuati ai sensi delle suddette norme e sono ammessi a contrarre le ulteriori ferme e rafferme previste dalle vigenti norme.

Ai militari arruolati volontari per anticipo della ferma si applicano le norme sul trattamento economico e sui premi relativi ai militari in ferma speciale ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del seguente altro articolo aggiuntivo, proposto dall'onorevole rappresentante del Governo, che, se approvato, diverrà articolo 35:

« I primi avieri in servizio di leva che, entro il termine stabilito dal Ministero della difesa, ne facciano domanda possono essere ammessi a vincoli annuali di ferma, rinnovabili fino ad un massimo di anni 2, a condizione che siano celibi o vedovi senza prole.

In caso di accoglimento della domanda, essi possono essere promossi al grado di sergente di complemento dopo almeno diciotto mesi di servizio sempre che siano stati promossi i volontari di pari grado ed anzianità di cui al precedente articolo ed essere ammessi, dopo il compimento di almeno ventiquattro mesi di servizio complessivo, alla continuazione della carriera.

Ad essi sono estese le norme di cui al quarto e quinto comma dell'articolo precedente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione il nuovo articolo 36:

(*È approvato*).

Comunico che hanno chiesto di parlare alcuni colleghi per dichiarazione di voto.

NICOLETTO. Dichiaro che il mio gruppo si asterrà dal votare questo provvedimento. I motivi sono stati già ribaditi nel corso della discussione generale ed in sede di discussione degli emendamenti. Riteniamo che esso, anche se si prefigga lo scopo di risolvere la crisi del reclutamento e l'eliminazione delle deficienze nel settore dei sottufficiali tecnici specializzati, consegue un solo risultato concreto: quello di favorire lo sveltimento della carriera di molti sottufficiali.

Noi siamo perplessi circa i veri risultati che dovrebbe, invece, conseguire. Infatti, nella relazione e nel corso della discussione è apparso chiaro che esiste una crisi dovuta ad una serie di problemi che assillano gli appartenenti alla categoria dei sottufficiali, che, con questo provvedimento, non vengono assolutamente affrontati. Cosicchè tutti gli aspetti di carattere sociale emersi nel corso della discussione e sopratutto dagli interventi dei colleghi della maggioranza, rimangono insoluti.

È stato posto, in questa sede, il problema della previdenza sociale come problema nuovo. La verità è che i problemi continuano a pesare, onorevoli colleghi, e voglio citarne uno soltanto, il più modesto: quello dei volontari e dei sottufficiali, di cui oggi stiamo discutendo, la cui indennità di rafferma è di 17 lire al mese, come trenta anni fa. Ma come è possibile discutere il problema di fondo dei volontari e dei raffermati quando, ripeto, la indennità di rafferma è rimasta quella che era trenta anni fa? E dico questo per dimostrare quanto siamo lontano dall'affrontare o risolvere il problema dei militari!

Ritengo, d'altra parte, che il Governo dovrebbe ringraziarci se con i nostri interventi abbiamo ritardato l'approvazione del provvedimento. Infatti, ciò ha consentito di preparare una serie di emendamenti che hanno certamente contribuito a migliorare il contenuto del progetto. Il fatto, poi, che siano stati presentati numerosi emendamenti sta a dimostrare che il testo del provvedimento non rispondeva agli scopi che si prefiggeva.

Per tutte queste considerazioni il mio gruppo si asterrà dalla votazione.

MESSE. Per prima cosa devo esprimere la mia piena sodisfazione di fronte allo slancio con il quale il collega di parte comunista, prendendo la difesa di questo disegno di legge, ha manifestato il desiderio e la volontà per un ulteriore miglioramento dello stesso.

Devo, inoltre, fare una breve considerazione circa la spesa che detto provvedimento comporta e che complessivamente ammonta a lire 1.685.700.000 divisa nei due bilanci e precisamente 735.600.000 a carico dell'esercizio finanziario 1963-64 e 950.100.000 a carico del semestre 1° luglio-31 dicembre 1964.

Questa spesa viene recuperata mediante riduzione degli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Ora ho notato che tali riduzioni vengono ad incidere sul capitolo riguardante la prima vestizione, e ciò sia per il bilancio fino al 31 giugno 1964 come per il successivo. Inoltre la riduzione viene operata sul capitolo che riguarda i viveri e gli assegni di vitto.

Devo dire e manifestare le mie perplessità per il fatto che le economie vengano operate nei riguardi dei suaccennati capitoli. Sono convinto che tanto il Ministero della difesa che gli uffici centrali, dovranno fare dei veri miracoli per poter recuperare dai capitoli di cui sopra quasi due miliardi.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Messe, ella deve tener conto che nello spazio di questo esercizio finanziario sono state apportate delle congrue riduzioni. Vi sono, quindi, delle economie di spesa.

MESSE. Concludo che il disegno di legge n. 1023, anche se assai migliorato dalla Commissione rispetto al testo originario presentato dal Governo, non può risolvere il grave problema dei volontari in ferma ed in rafferma. La situazione è assai grave per l'Esercito e la Marina. Lo è meno per l'Aeronautica dove si tratta di sbloccare una massa di 11.500 sergenti ormai assai anziani. Questo provvedimento dà un primo impulso alla soluzione del problema fissando al venti per cento le promozioni a sergente maggiore.

Credo che il successo del progetto da noi approvato risieda nel trattamento economico che noi intendiamo riservare al personale che vorremmo attirare nelle file delle Forze armate.

Mi sia infine consentita un'osservazione. Le lunghe discussioni (invero assai utili), che si sono sviluppate intorno a questo disegno di legge, ed i risultati ai quali siamo pervenuti, stanno a dimostrare che non bisogna mai avere troppa fretta di concludere. Capisco che spesso « il meglio è nemico del bene », ma quando si tratta di leggi che riguardano il personale, e di un personale che, appartenendo alle diverse forze armate, ha caratteristiche ed esigenze diverse per motivi di carriera e di trattamento economico, il saggio proverbio bisogna accantonarlo.

Il buon lavoro che la Commissione ha potuto svolgere, lo si deve anche al fatto che sono pervenute ad alcuni commissari (spesso su loro richiesta) proposte di utili emendamenti. E se anche ciò è avvenuto per vie che il rappresentante del Governo ha giudicato niente affatto ortodosse, non mi sembra che sia stato un gran male, dal momento che molte di tali proposte sono state accettate da noi e dallo stesso Sottosegretario.

Sento, inoltre, il dovere di ringraziare in modo particolare il Relatore, onorevole Buffone, per lo slancio e l'impegno messi nello svolgere la sua esauriente relazione.

Dichiaro che voterò favorevolmente al disegno di legge n. 1023 nel testo approvato dalla Commissione.

ALESI. Voglio ringraziare il Relatore, onorevole Buffone, perché accettando quegli emendamenti che oggi sono stati approvati nei riguardi della Marina, emendamenti che io stesso mi ero proposto di presentare, ha evitato che si verificasse uno squilibrio gravissimo nella carriera di quei cittadini che volessero prestare servizio nelle Forze armate.

Infatti ove quegli emendamenti non fossero stati approvati, si sarebbe venuta a creare una diversità di tempi nell'avanzamento di grado tra i volontari dell'Esercito ed i volontari della Marina, con conseguente diverso trattamento economico degli stessi.

Pertanto mi dichiaro sodisfatto e favorevole al disegno di legge nel testo approvato dalla Commissione.

ABATE. Devo affermare a nome del mio gruppo che voteremo a favore del disegno di legge, ed anche se siamo convinti che questo da solo non riuscirà certamente a risolvere il vasto e grave problema dei volontari delle tre Forze armate, tuttavia esso sta ad indicare la buona volontà da parte del Governo nei confronti di tale questione. Pertanto esortiamo il Governo, perché, continuando a tener fede agli impegni assunti, voglia portare qui in Commissione altri disegni di legge per una rapida e completa soluzione del vasto problema.

Ringrazio il Relatore, onorevole Buffone, ed a nome del mio gruppo dichiaro il nostro voto favorevole al disegno di legge.

BUFFONE, *Relatore*. Nel preannunciare il voto favorevole del mio gruppo al disegno di legge, sento innanzitutto il dovere di ringraziare gli onorevoli colleghi di questa Commissione che hanno voluto rivolgermi parole particolarmente lusinghiere per quanto da me operato, nella mia qualità di Relatore.

Vorrei pregare il rappresentante del Governo e il Presidente della Commissione, a cui va il mio grato pensiero per la collaborazione ricevuta, di farsi interpreti dello spirito che anima unitariamente questa Commissione presso le forze armate del Paese, presidio delle libertà private e pubbliche, e di assicurarle che la Commissione segue con entusiasmo la loro vita ed ha particolarmente a cuore il loro sviluppo. L'ampio dibattito svoltosi in questa sede e l'approvazione del disegno di legge sono appunto la riprova dei sentimenti che ci animano.

PRESIDENTE. L'onorevole rappresentante del Governo ha chiesto di parlare per una breve dichiarazione. Ne ha facoltà.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio l'onorevole Presidente, l'onorevole Relatore e gli onorevoli colleghi di questa Commissione per l'ampio e approfondito dibattito svoltosi in questa sede, che ha permesso di avviare a soluzione un problema di grande importanza.

Mi sembra opportuno con l'occasione fare rilevare che tutti gli emendamenti approvati, concernendo la formulazione in norme legislative di disposizioni regolamentari già esistenti dal 1963 al 1939, o non comportano variazioni in aumento della spesa prevista o si compensano vicendevolmente.

Pertanto dichiaro che non vi è alcun aumento dell'onere finanziario già previsto dal testo originario del disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 27 del testo originario, avvertendo che, se approvato diverrà articolo 36:

« All'onere di lire 735.600.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1963-64 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanbiamenti dei capitoli n. 115 (lire 106.000.000), n. 126 (lire 470.000.000) e n. 138 (lire 159.600.000), dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio.

All'onere di lire 950.100.000 derivante dalla presente legge a carico del semestre 1° luglio-31 dicembre 1964 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 115 (lire 208.000.000), n. 138 (lire 159.600.000) e n. 154 (lire 582.500.000) dello stato di previsione della spesa del inistero della difesa per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge. Se non vi sono obbiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Comunico che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fornale ed altri: Modifiche alla legge 6 febbraio 1963, n. 96, sul reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri (872).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Fornale, Villa, Canestrari, Corona Giacomo concernente: Modifiche alla legge 6 febbraio 1963, n. 96, sul reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri.

L'onorevole De Meo ha facoltà di svolgere la relazione.

DE MEO, *Relatore*. Le finalità che la proposta di legge si prefigge sono talmente chiare che non è certamente necessario un lungo intervento per metterle in luce.

A suo tempo, con la legge 6 febbraio 1963, n. 96, fu data facoltà al Ministero della difesa di bandire un concorso per il reclutamento dei capitani in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, nel limite massimo di un quarantesimo del ruolo dei capitani. Questo limite di un quarantesimo è però apparso, alla prova dei fatti, insufficiente a risolvere compiutamente il problema, in quanto altri ufficiali, altrettanti meritevoli, sono rimasti esclusi dal provvedimento, con ciò venendosi a determinare una discriminazione inammissibile tenendo presente lo spirito della legge.

La presente proposta di legge tende, appunto, a portare ad un ventesimo il limite sopra accennato. Al fine di non deludere le aspettative di avanzamento dei tenenti che seguono nel ruolo, si è ritenuto opportuno di prevedere il riassorbimento del detto soprannumero nel termine di 5 anni.

Per quanto sopra esposto, invitiamo gli onorevoli colleghi di questa Commissione a dare la loro adesione alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MESSE. Con l'approvazione della proposta di legge, l'Amministrazione potrebbe continuare ad avvalersi della provata esperienza di questi ufficiali sanando, nello stesso tempo, alcune situazioni personali.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Un disguido del quale non so spiegarmi le ragioni – non mi sono stati portati alcuni documenti, necessari per chiarire il pensiero del Governo sulla questione – mi obbliga a chiedere un breve rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Non essendoci ancora pervenuto il parere della V Commissione, sarebbe opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta; in quella sede anche il Governo potrà fare le sue dichiarazioni.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Tantalo ed altri: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla città di Matera (652).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Tantalo, Del Castillo, Sgarlato, Laforgia, Tambroni, De Leonardis, Urso, Valiante: « Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla città di Matera ».

Non essendo presente l'onorevole Relatore, prego l'onorevole Fornale di riferire brevemente.

FORNALE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge del collega onorevole Tantalo tende a superare alcune difficoltà

insorte *in procedendo* in via amministrativa per la pratica della concessione della medaglia d'oro al valor militare alla città di Matera. Sul punto mi sembra che sia assolutamente necessario sentire preliminarmente il parere del Governo e mi riservo, quindi, di illustrare le mie conclusioni, dopo averlo ascoltato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare l'onorevole rappresentante del Governo per una dichiarazione preliminare. Ne ha facoltà.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto riguarda la proposta di legge Tantalo ed altri posso affermare che la deroga richiesta all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è superflua in quanto le ragioni di ordine tecnico addotte nell'esame di merito della proposta medesima sono superate. Infatti, il Ministero della difesa, dopo diligenti ed accurate indagini, ha rintracciato la proposta di ricompensa al valor militare per la città di Matera.

Voglio dire che esiste già la relativa proposta all'esame di un'apposita Commissione consultiva per il riconoscimento e l'assegnazione delle decorazioni al valor militare, presieduta da un generale di corpo d'armata, il cui parere deve essere sentito per legge. Il Ministero ritiene che, allo stato, la proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Tantalo possa considerarsi superata anche se riconosco al proponente il merito apprezzabile di aver riconfermato, con questa proposta di legge, il principio della vigilanza e del controllo parlamentare.

La Commissione consultiva nominata esaminerà al più presto tale proposta, ma devo aggiungere che non sta a noi decidere se assegnare alla città di Matera la decorazione di primo, secondo o terzo grado, trattandosi di un atto puramente amministrativo.

BOLDRINI. Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che, solo nel caso in cui la proposta fosse stata presentata anteriormente al luglio 1947, la tesi dell'onorevole Sottosegretario sarebbe esatta. Non bisogna dimenticare che il Ministero della difesa ha emanato per gli altri casi un'apposita circolare di proroga, interpretando in modo estensivo la legge n. 518; se non che il Consiglio di Stato e la Corte dei conti hanno dichiarato illegittimi tutti gli atti relativi a proposte presentate nel periodo dal luglio del 1947 alla fine del 1949 non ritenendo che la circolare del Ministero della difesa potesse innovare, in materia di termini, alla legge.

Vorrei cioè che l'onorevole Sottosegretario ci assicurasse che la proposta per la città di Matera sia del periodo antecedente al luglio 1947 altrimenti la soluzione in via amministrativa verrà bloccata in sede di controllo da parte della Corte dei conti.

TANTALO. Ringrazio innazitutto l'onorevole rappresentante del Governo per le sue dichiarazioni che risolvono di fatto il problema per il quale è stata presentata la proposta di legge.

Per quanto riguarda le osservazioni mosse dal collega Boldrini, rilevo da uno degli elementi bibliografici che la proposta per la decorazione della città di Matera risale all'ottobre del 1943. Infatti, dallo Stato maggiore dell'Esercito, Primo reparto, Sezione propaganda, sono stati raccolti i relativi rapporti dei quali non si aveva più traccia. Quindi si presume che quando si sostiene e si ribadisce che la proposta di legge è stata fatta nei termini, ci si riferisce ai termini iniziali della legge e non a quelli della circolare.

Mi associo, inoltre, alle dichiarazioni rese dall'onorevole Boldrini e cioè che in una prossima occasione l'onorevole Sottosegretario voglia confermarci la validità di questa interpretazione.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio gli onorevoli Boldrini e Tantalo, però devo dichiarare che allo stato, giusta la osservazione fatta, ai fini di determinare l'effettiva data ho bisogno di un brevissimo rinvio. Perciò prego l'onorevole Presidente di voler rinviare il seguito della discussione ad una prossima seduta per avere la possibilità di attingere chiarimenti al riguardo.

DE MEO. Nel ringraziare l'onorevole sottosegretario vorrei aggiungere una preghiera, quella di considerare anche la situazione dell'analoga proposta relativa alla città di Foggia. Infatti in un certo periodo fu presentata la proposta per la decorazione al valor militare alla città di Foggia ed in molte occasioni si è detto ripetutamente che, con la concessione della medaglia d'oro al valor militare alla città di Roma, si intendevano chiuse le pratiche relative a tutte le altre città che aspiravano alla decorazione.

Ora per motivi di giustizia e per il rispetto della realtà storica ritengo che, se una procedura dovesse essere iniziata per la città di Matera, si tenga anche in considerazione la proposta, a suo tempo presentata, per la città di Foggia.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. All'onorevole De Meo devo fare pre-

sente che, in via del tutto preliminare, sono stato chiamato a dare un parere sulla proposta di iniziativa parlamentare dell'onorevole Tantalo ed altri. Tuttavia mi riservo di far conoscere al collega De Meo come stanno realmente le cose, anche se non ritengo che si possa riaprire il dibattito relativamente a tutte le città d'Italia.

PRESIDENTE. Poiché le richieste di decorazione risalgono per la maggior parte al periodo del 1943, mi domando come mai le proposte di decorazione non siano state ancora istruite e definite. È possibile che la Commissione consultiva abbia tanto lavoro? È necessario risolvere in un senso o nell'altro queste pratiche al più presto.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo, il quale peraltro non può rispondere di una lunga attività precorsa propria di una Commissione creata per legge, farà quanto è possibile sul piano strettamente amministrativo, allo scopo di concludere nel più breve tempo possibile le indagini necessarie.

CATALDO. La proposta in discussione di derogare all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla città di Matera, non può che trovarci consenzienti.

Ciò soprattutto per motivi di merito, perché riteniamo che la proposta per la concessione di medaglia d'oro debba essere accolta giacché la rivolta del 21 settembre 1943 fu diretta contro i nazisti ed i loro servi fascisti.

Non per niente proprio la sede della milizia servì ad ospitare i dodici ostaggi, undici dei quali vennero uccisi.

La rivolta di Matera fu contro la prepotenza, contro la dittatura, contro l'asservimento dell'Italia allo straniero, per la libertà, l'indipendenza e la democrazia. Essa fu possibile per l'educazione sostanzialmente democratica del popolo di Matera e se non trovò un organizzatore, la spiegazione di ciò va ricercata nella presenza dello spirito antifascista e democratico che sin dagli anni venti permeò l'azione politica dei dirigenti politici e sindacali, degli amici dei contadini, e le lotte dei medesimi; nell'opposizione al fascismo e nella volontà di pace del popolo materano, contrario ad ogni avventura guerrafondaia. Lo spirito di opposizione al regime covò sotto la cenere il fuoco della ribellione fin dal momento stesso in cui il 10 settembre 1943 i tedeschi occuparono Matera, ed esplose pubblicamente il 21 settembre quando, nell'occasione di razzie, sprizzò la scintilla che fece divampare la rivolta per cacciare i tedeschi dalla città.

Si combattè per ore ed oltre 20 cittadini lasciarono la vita: contadini, impiegati commercianti, militari, manovali, ecc.

Ripeto che siamo favorevoli alla proposta di legge e non per semplice e formale adesione, ma perché l'episodio di fulgido valore e di eroismo del popolo lavoratore di Matera, vada adeguatamente ricordato, affinché le giovani generazioni apprendano, e gli adulti non dimentichino, che il fascismo dette l'Italia allo straniero, e questo si comportò da conquistatore e da violento, e inoltre perché lo spirito antifascista, antinazista, sostanzialmente democratico del popolo di Matera serva di esempio alle generazioni future.

Siamo favorevoli perché così avremo ricordato gli antifascisti militanti che con la loro azione e la loro parola resero possibile la formazione di quella coscienza democratica, che è da considerare come la vera mente organizzatrice.

D'altra parte due anni or sono, ad invocare una medaglia d'oro per la città di Matera, nello spirito della resistenza, fu l'*Unità* in una corrispondenza dal capoluogo.

Inoltre il comitato provinciale unitario costituito per le celebrazioni del Ventennale della Resistenza, costituito da democristiani, comunisti, socialisti, ecc., ha invocato all'unanimità la presentazione di una proposta di legge in tal senso.

L'impegno del nostro gruppo, unitamente ai presentatori della proposta ora in discussione, deve andare oltre: superato l'ostacolo di carattere tecnico con la modifica del decreto luogotenenziale del 1945, bisognerà subito presentare la relativa proposta per la concessione della medaglia d'oro.

D'altra parte, la relazione alla presente proposta offre già quanto necessario per documentare la fondatezza della richiesta, soprattutto richiamando gli scritti sull'episodio di Carlo Levi, di Francesco Nitti e di uno storico della Resistenza come Roberto Battaglia.

Il Ministero della difesa, poi, già ora potrebbe comunicarci la esistenza di documenti ufficiali in ordine all'episodio o quanto meno la possibilità della ricostruzione dei medesimi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se non vi sono obiezioni il seguito della discussione viene rinviato ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate » (1023):

Presenti	25
Votanti	19
Astenuti	6
Maggioranza	10
Voti favorevoli	19
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Alesi, Biancani, Bologna, Bovetti, Buffone, Caiati, Canestrari, Codacci Pisanelli, Corona Giacomo, De Meo, Evangelisti, Fornale, Lucchesi, Messe, Negrari, Pacciardi, Pertini Alessandro, Sarti Adolfo.

Si sono astenuti:

Baldini Enea, Boldrini, D'Alessio, D'Ippolito, Manenti, Nicoletto.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI